

Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - interessi danni e spese - Cass. n. 17860/2017

Interessi moratori scaduti non oggetto di domanda ed interessi genericamente richiesti - Computo ai fini della competenza per valore - Esclusione.

Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

17860

2017